



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 735
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di domenica 8 maggio 2022

INDICE**Commissioni riunite**

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Pc-Idv; CAL-Pc-Idv; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Domenica 8 maggio 2022

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il presidente D'ALFONSO comunica che sono stati presentati gli emendamenti di coordinamento dei relatori Coord. 1 e Coord. 2, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2), 5.0.15 (testo 2), 5.0.23 (testo 2) (già 37.0.44), 5.0.24 (testo 2), 6.0.9 (testo 2), 7.6 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.24 (testo 3), 7.0.33 (testo 2), 8.29 (testo 2), 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (già 8.48 (testo 2)),

10.0.30 (testo 2), 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 2), 10.0.32 (testo 3), 10.0.63 (testo 2), 10.0.71 (testo 3), 10.0.74 (testo 2), 10.0.74 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.75 (testo 3), 10.0.77 (testo 2), 10.0.99 (testo 2), 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2), 10.0.107 (già 23.0.15 (testo 2)), 12.0.8 (testo 2), 12.0.22 (testo 2), 12.0.23 (testo 3), 12.0.23 (testo 4), 12.0.24 (testo 2), 12.0.26 (testo 2), 12.0.26 (testo 3), 12.0.32 (testo 2), 12.0.44 (testo 2), 13.0.5 (testo 2), 13.0.6 (testo 2), 13.0.8 (testo 2), 13.0.8 (testo 3), 17.1 (testo 3), 17.0.19 (testo 2), 19.0.6 (testo 2), 19.0.8 (testo 4), 19.0.9 (testo 2), 20.0.6 (testo 2), 21.0.15 (testo 2), 22.2 (testo 2), 22.0.19 (testo 2), 22.0.54 (testo 4), 22.0.63 (già 11.52 (testo 2)), 23.0.14 (testo 2), 25.1 (testo 3), 28.5 (testo 2), 28.8 (testo 2), 28.9 (testo 2), 29.2 (testo 2), 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2), 30.2 (testo 2), 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2), 31.1 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.3 (testo 3), 31.0.1 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.7 (testo 2), 31.0.8 (testo 2), 31.0.15 (testo 2), 31.0.17 (già 31.15 (testo 2)), 32.8 (testo 2), 32.0.3 (testo 2), 32.0.3 (testo 3), 34.9 (testo 2), 34.10 (testo 2), 36.21 (testo 2), 36.27 (testo 3), 37.0.5 (testo 2), 37.0.8 (testo 2), 37.0.10 (testo 2), 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2) e 37.0.50 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 18.46 è stato riformulato in un testo 2, aggiuntivo all'articolo 18 ed è stato ridenominato 18.0.19 (già 18.46 testo 2)) e pubblicato in allegato. L'emendamento 31.13 è stato riformulato in un testo 2 recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31; conseguentemente assume la nuova denominazione di 31.0.18 (già 31.13 (testo 2)) ed è pubblicato in allegato.

Informa che sono stati ritirati gli emendamenti 10.6, 10.0.33 e 12.0.23 (testo 3).

Informa inoltre che il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma al subemendamento 25.1000/1.

Il PRESIDENTE avvisa che l'elenco delle riformulazioni potrà completarsi o meno nel corso della giornata.

Il senatore BARBARO (*Fdi*) conferma che alcune proposte del Gruppo di Fratelli d'Italia sono in fase di ultimazione.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), dopo aver richiamato il contenuto dell'intervento svolto in occasione della seduta del 5 maggio, chiede delucidazioni sull'andamento dei lavori.

La senatrice FATTORI (*Misto*) lamenta le difficoltà dei senatori di opposizione del Gruppo Misto nel seguire l'evolversi dei lavori delle Commissioni, nonché l'andamento delle interlocuzioni in corso sugli emendamenti da riformulare. Chiede quindi al Presidente di farsi carico delle esigenze di tutti i senatori, a prescindere dal Gruppo di appartenenza.

Il PRESIDENTE assicura che terrà conto della sollecitazione appena pervenuta.

Sospende quindi la seduta, in attesa dei pareri della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 23,35.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti riformulati dei Gruppi.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive, insieme ai senatori Alessandrini e Rufa, gli emendamenti presentati da altri senatori del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE, per economicità dei lavori, propone alle Commissioni di avviare un esame degli emendamenti considerati prioritari e sui quali è emersa una valutazione favorevole del Governo.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) raccomanda al Presidente una gestione ordinata della seduta, senza accelerazioni in sede di voto, concedendo attenzione ai lavori del Parlamento, che è mancato invece da parte di alcuni Ministeri nelle sedi istruttorie.

Si associa il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), che trasforma l'emendamento 18.0.19 in un ordine nell'ordine del giorno G/2564/29/6 e 10, pubblicato in allegato.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) sottolinea che Fratelli d'Italia ha accettato un accordo politico con il Governo e la maggioranza su quattro emendamenti e un ordine del giorno. Chiede quindi che quegli emendamenti non abbiano abbinati identici emendamenti di altri Gruppi per dare maggiore rilevanza e forza al risultato raggiunto da un Gruppo di opposizione.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) contesta la richiesta appena espressa, che se venisse avanzata anche da altri senatori limiterebbe, di fatto, l'attività emendativa dei senatori sui medesimi argomenti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ribadisce la propria richiesta, citando gli emendamenti 20.0.5, 12.0.8, 2.10 e 37.0.50: l'iniziativa politica in tal caso deve essere totalmente lasciata al proprio Gruppo, pena la decadenza di qualsiasi accordo; in tale ipotesi, preannuncia la richiesta di esaminare tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE rileva l'importanza politica del tema sollevato.

La senatrice BERNINI (*FIBP-UDC*) chiarisce di non aver condotto trattative politiche che prevedessero anche la concessione di priorità alle opposizioni. Anticipa quindi che eventuali emendamenti di Forza Italia identici a quelli del Gruppo di Fratelli d'Italia non verranno ritirati.

Si associa il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario FRENI illustra le modalità operative delle interlocuzioni con i Gruppi.

Il PRESIDENTE conferma che il tema della esclusività non è stato oggetto di trattativa politica ed è stato sollevato solo in questa sede.

In attesa del parere della Commissione bilancio sospende quindi la seduta, sollecitando i Gruppi a comporre le diverse sensibilità, senza perdere di vista l'obiettivo di poter concludere l'esame del decreto.

La seduta, sospesa alle ore 00,00, riprende alle ore 00,20.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della 5^a Commissione.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore MARINO (*IV-PSI*), il PRESIDENTE avverte che le votazioni avranno ad oggetto gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio si è espressa con parere non ostativo, ovvero condizionato a riformulazioni. Su tutti gli altri auspica che i presentatori – come da intese – non insistano per la votazione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.0.1000, sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.1000, posto ai voti, è approvato, risultando quindi assorbito l'emendamento 38.1000.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 2.10 (testo 2), in identico testo, che viene sottoscritto dal senatore CALANDRINI (*FdI*), 2.0.4 (testo 2) e 5.0.15 (testo 2), in identico testo agli emendamenti 5.0.13 (testo 2) e 5.0.14 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.23 (testo 2), identico all'emendamento 5.0.25 (*già* 10.0.87 (testo 2)), sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), preso atto del parere espresso dal rappresentante del Governo, chiarisce che l'emendamento consente al gestore del deposito di proseguire per un anno l'attività, fino al ripristino dei requisiti richiesti, tenuto soprattutto conto che l'emergenza da Covid-19 ha impedito di raggiungere tali requisiti quantitativi; del resto il nulla osta della Commissione bilancio esclude che esso sia oneroso.

L'emendamento 5.0.23, identico all'emendamento 5.0.25 (già 10.0.87 (testo 2)), messo in votazione, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.24 (testo 2) (già 33.0.5), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), l'emendamento 5.0.24 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1000 è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.2000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2000 è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.10, sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Messo ai voti, l'emendamento 6.0.10, in testo identico all'emendamento 6.0.9 (testo 2) e 8.29 (testo 2), è accolto.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 7.6 (testo 2), 7.8 e 7.0.1 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.0.22 (testo 2), sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione.

Messo in votazione, l'emendamento 7.0.22 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 7.0.24 (testo 3), 7.0.33 (testo 2) e 10.0.63 (testo 2), posti ai voti in testo identico, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.0.40 (già 28.0.8), sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto contraria, a nome del Gruppo, del presidente GIROTTO (*M5S*), l'emendamento 7.0.40 (già 28.0.8), posto ai voti, risulta accolto.

Il PRESIDENTE propone di passare alla votazione dell'emendamento 22.0.54 (testo 4), che affronta la questione del sostegno finanziario alle imprese analoga a quella degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole, confermando l'accordo raggiunto in maggioranza.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 21.0.18 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 22.0.54 (testo 4).

L'emendamento 22.0.54 (testo 4), identico agli emendamenti 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (già 8.48 (testo 2)) e 21.0.18 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.30 (testo 3), identico agli emendamenti 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4) e 10.0.107 (già 23.0.15 (testo 2)), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.30 (testo 3), identico agli emendamenti 10.0.107 (già 23.0.15 (testo 2)), 10.0.32 (testo 3) e 10.0.74 (testo 4), è approvato.

Anche in mancanza di un parere espresso dalla Commissione bilancio, il relatore FENU (*M5S*) chiede la votazione degli emendamenti 10.3 e 10.5, che assumono grande rilevanza politica per il Movimento 5 Stelle.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene che tale richiesta, motivata esclusivamente da esigenze politiche, rappresenti una forma di scorrettezza nei

confronti delle altre forze di maggioranza, nel contesto degli accordi di metodo e di merito raggiunti tra i Gruppi.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), che considera legittima la richiesta del relatore Fenu, chiede che si apra uno spazio di dibattito politico, che finora è mancato, sui temi più delicati in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, gli emendamenti 10.3 e 10.5 vengono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.71 (testo 3).

Il senatore COMINCINI (*PD*) riformula l'emendamento 10.0.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 10.0.71 (testo 3).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.71 (testo 3), identico all'emendamento 10.0.9 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.77 (testo 2), identico all'emendamento 10.0.75 (testo 3).

Il senatore FENU (*M5S*) riformula l'emendamento 10.0.76 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 10.0.77 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.77 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.75 (testo 3) e 10.0.76 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.95 (*già* 20.0.12), è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.99 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2) e 10.0.103 (testo 2), sui quali i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Messo in votazione, l'emendamento 10.0.99 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2) e 10.0.103 (testo 2), è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.105 (*già* 37.0.4), è approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 10.0.106.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 22.0.63 (già 11.52 (testo 2)), identico all'emendamento 22.0.33, posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.8 (testo 2), al quale aggiunge la firma il senatore CALANDRINI (*FdI*).

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 12.0.8 (testo 2), cui aggiungono la firma il presidente D'ALFONSO (*PD*) e il senatore CALANDRINI (*FdI*), è approvato.

Il PRESIDENTE registra il rilievo dell'emendamento in relazione a tutti gli ambiti nei quali il mancato adempimento dei professionisti causa Covid potrebbe avere effetti sui contribuenti, così come su altri operatori economici la cui attività è certificata o validata da atti dei professionisti.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita un approfondimento del Governo sull'emendamento 12.0.11, che a suo parere non comporta oneri per il bilancio dello Stato. Si dichiara disponibile al confronto se accantonato.

L'emendamento 12.0.11 viene accantonato.

L'emendamento 12.0.22 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.23 (testo 4), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e DE BERTOLDI (*FdI*), l'emendamento 12.0.23 (testo 4), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.26 (testo 3), sottoscritto, su indicazione della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), da tutti i senatori del Gruppo di Forza Italia, identico all'emendamento 12.0.24 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, del senatore FENU (*M5S*), l'emendamento 12.0.26 (testo 3), identico all'emendamento 12.0.24 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 12.0.32 (testo 2), previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), e 12.0.44 (testo 2) (*già* 36.0.23), posti separatamente ai voti, sono accolti.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) ritira l'emendamento 9.1 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Posti ai voti in testo identico, gli emendamenti 13.0.5 (testo 2), sottoscritto dal senatore COMINCINI (*PD*), e 13.0.6 (testo 2), sui quali i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.0.8, riformulato in un testo 3 in ossequio al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) dichiara di non condividere tale parere.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 13.0.8 (testo 3), di identico contenuto all'emendamento 13.0.3 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 17.1 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2564/37/6 e 10, cui aggiunge la firma il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 17.0.19 (testo 2), 19.6, 19.0.6 (testo 2), identico a 19.0.9 (testo 2), sono accolti.

Il presidente D'ALFONSO, dando risalto al tenore sostanziale delle disposizioni, prima di procedere alla votazione dell'emendamento 19.0.8 (testo 4), fa presente che il primo comma è sostanzialmente identico agli emendamenti 20.0.3 e 20.0.5, mentre i commi 3 e 4 sono identici all'emendamento 20.0.6 (testo 2). Ferma restando la necessaria opera di coordinamento con l'emendamento 12.0.26 (testo 2) già approvato, dichiara che sarà posto in votazione prima l'emendamento 19.0.8 riformulato in un testo 5, privo del comma 1, e poi gli emendamenti 20.0.3 e 20.0.5, in identico contenuto, e l'emendamento 20.0.6 riformulato in un testo 3, recante le disposizioni del comma 2.

Su tale proposta concordano i senatori DE BERTOLDI (*Fdi*) e TOFFANIN (*FIBP-UDC*), apprezzando la sensibilità per le diverse posizioni dei Gruppi.

Le Commissioni riunite convengono.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 19.0.8 (testo 5), pubblicato in allegato; successivamente gli emendamenti 20.0.3 e 20.0.5, in testo identico, e l'emendamento 20.0.6 in testo 3, pubblicato in allegato.

A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 20.0.10, 21.0.15 (testo 2), 22.0.47, 22.0.51, identico all'emendamento 22.0.19 (testo 2) pubblicato in allegato, e 23.36, identico agli emendamenti 23.34 e 23.35, sui quali i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole, sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 23.0.14.

Su richiesta della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), il senatore FENU (*M5S*) ne spiega la *ratio*, dopo averlo sottoscritto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 23.0.14 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 23.0.31, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 24.1000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole, messo in votazione, è accolto.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 25.1 (testo 3), messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 25.1000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole, messo in votazione, è approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 28.5 (testo 2), sottoscritto dal senatore COMINCINI (*PD*), identico agli emendamenti 28.8 (testo 2), 28.10, 28.11 e 28.12, e successivamente l'emendamento 28.9 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI, l'emendamento 29.1000, messo ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 29.2 (testo 2).

Il senatore COLLINA (*PD*) riformula l'emendamento 29.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 29.2 (testo 2). Analogamente sono riformulati gli emendamenti 29.5 e 29.6.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 29.2 (testo 2), identico agli emendamenti 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2) e 29.6 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 29.0.2, messo in votazione, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 30.2 (testo 2).

Il presidente D'ALFONSO (*PD*) riformula l'emendamento 30.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 30.2 (testo 2). Analogamente è riformulato l'emendamento 30.3 (testo 2).

L'emendamento 30.2 (testo 2), identico agli emendamenti 30.3 (testo 2) e 30.4 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 31.1 (testo 2).

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 31.1 (testo 2) e 31.3 (testo 3), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il senatore LANZI (*M5S*) riformula l'emendamento 31.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 31.0.1 (testo 2).

L'emendamento 31.0.1 (testo 2), identico agli emendamenti 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17 e 31.0.18, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 31.0.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 31.0.7 (testo 2).

L'emendamento 31.0.7 (testo 2), identico all'emendamento 31.0.8 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Espresso parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sull'emendamento 31.0.15 (testo 2), il presidente D'ALFONSO (*PD*), presentatore dell'emendamento, fa presente che la previsione di un incentivo alla fusione di città di medie dimensioni – oltre ad essere innovativa nel solco della migliore programmazione urbanistica di stampo europeo – offre una strumentazione giuridico-istituzionale a

processi aggregativi ordinati e funzionali alla resilienza economica di territori già messi in difficoltà dalla pandemia e dalla crisi economica derivante anche dalla guerra in Ucraina.

Posto ai voti l'emendamento 31.0.15 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emendamenti 32.7, sottoscritto dal senatore LANZI (*M5S*), 32.8 (testo 2) e 32.0.1, identico all'emendamento 32.0.2, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) rileva polemicamente l'onerosità di alcuni emendamenti approvati, stante la richiesta del Governo di non insistere su iniziative onerose. Chiede quindi al Governo se, al contrario di quanto affermato in altra seduta, siano state individuate successivamente delle risorse per l'esame parlamentare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma quanto affermato in precedenza, ossia che non vi sono risorse aggiuntive rispetto alle poste di bilancio a disposizione del Parlamento. Evidenzia poi che alcuni emendamenti trovano la loro copertura nelle dotazioni a legislazione vigente dei singoli Ministeri.

A seguito di distinte votazioni sono quindi approvati, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 32.0.3 (testo 3) e 34.9 (testo 2), identico all'emendamento 34.10 (testo 2).

Previo parere favorevole del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 35.1000 e 35.2000, messi separatamente ai voti, sono approvati.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 36.17 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 36.16 (testo 2).

Analogamente la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 36.21 in un testo 2.

L'emendamento 36.16 (testo 2), identico agli emendamenti 36.17 (testo 2) e 36.21 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 36.27 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, in ossequio al parere espresso dalla 5a Commissione, che posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA è approvato.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 36.28 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 36.30.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 36.30, sottoscritto dal senatore COLLINA (*PD*), identico all'emendamento 36.28 (testo 3), messo in votazione, è accolto.

A seguito di distinte votazioni, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, sono posti ai voti e approvati gli emendamenti 36.0.3, 37.21, identico agli emendamenti 37.8 (testo 2) pubblicato in allegato, 37.20 e 37.22, 37.47, 37.0.8 (testo 2) pubblicato in allegato, identico all'emendamento 37.0.10 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), identico agli emendamenti 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2) pubblicato in allegato, 37.0.21 (testo 2), 37.0.25 (testo 2) e 37.0.26 (testo 2).

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver ritirato gli emendamenti 37.0.15 e 37.0.16 per trasformarli in ordini del giorno, n. G/2564/27/6 e 10 e n. G/2564/28/6 e 10 pubblicati in allegato. Sollecita quindi il Governo a pronunciarsi in proposito.

Il sottosegretario FRENI dichiara la disponibilità, chiarendo che la questione trattata dagli ordini del giorno è già stata disciplinata in un decreto-legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri.

Gli emendamenti 37.0.36, identico all'emendamento 37.0.5 (testo 2), e 37.0.50 (testo 2), sottoscritto dal senatore CALANDRINI (*FdI*), posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, sono approvati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento al disegno di legge di conversione XI.1, sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, volto a fare salvi gli effetti del decreto-legge n. 38 abrogato. Posto ai voti, è approvato.

Vengono poi separatamente poste ai voti le proposte Coord. 1 e Coord. 2, volte ad effettuare meri interventi di correzione formale, pubblicate in allegato, sulle quali il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole. Sono accolte.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dalla proposta 10.3.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*), nell'illustrare le finalità dell'emendamento, contesta la scelta di destinare parte delle risorse finalizzate alle bonifiche collegate all'attività del siderurgico di Taranto a favore all'attività

produttiva di Acciaierie d'Italia, quando peraltro il Governo avrebbe potuto individuare altre fonti di finanziamento a favore dell'azienda. Tale scelta, infatti, è del tutto incomprensibile a fronte delle sofferenze patite dal territorio colpito dall'inquinamento. Ricorda, in proposito, le recenti sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per violazione del diritto alla salute dei cittadini di Taranto. Infine, ne chiede la votazione.

La relatrice per la 10^a Commissione, senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), esprime parere contrario.

Il relatore per la 6^a Commissione, senatore FENU (*M5S*), si rimette alle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario.

Il PRESIDENTE chiede ai proponenti se, alla luce dei pareri espressi, intendano insistere sulla votazione.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) conferma la richiesta di voto.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottolinea la rilevanza del tema interessato dall'emendamento, evidenziando politicamente la contraddittorietà del comportamento del Movimento 5 Stelle, che chiede la votazione su un emendamento sul quale vi è la contrarietà del Governo facendo pesare l'onere di garantire la maggioranza sugli altri partiti che ne fanno parte. Chiede quindi senso di responsabilità e di rinviare ad altra sede la discussione sul tema, senza procedere al voto.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) considera ingiustificato che il Governo possa essere battuto in ambito parlamentare su una proposta di parte su cui non c'è convergenza politica delle forze di maggioranza. Nel caso in cui tuttavia, questo dovesse accadere, allora si porrebbe l'esigenza di una valutazione politica complessiva. Invita quindi al ritiro dell'emendamento e propone di affrontare il tema in un altro provvedimento.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*), a supporto della richiesta avanzata, chiarisce che il Parlamento ha il diritto di svolgere liberamente la propria funzione legislativa. Nello specifico il Movimento sostiene con ragioni politiche la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 perché la fonte di finanziamento dell'attività produttiva del siderurgico è sbagliata e va individuata altrove.

La senatrice BERNINI (*FIBP-UDC*) condivide le argomentazioni del senatore Di Piazza sulla funzione legislativa del Parlamento, tuttavia rileva la particolarità della situazione politica corrente, che probabilmente non si verificherà nella prossima legislatura, con un Governo sostenuto da una maggioranza molto eterogenea, che è sempre in bilico su alcune questioni

importanti e non condivise. Non contesta dunque il contenuto dell'emendamento, ma ne chiede il ritiro in assenza di una attività di coordinamento tra le forze politiche che compongono la maggioranza, al termine di una seduta nella quale ogni sforzo è stato indirizzato a comporre le diverse esigenze dei Gruppi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) esprime un giudizio negativo sulla scelta del Governo su un tema così complesso e delicato, che coinvolge direttamente la popolazione di Taranto. A suo parere, il dibattito non è terminato e occorre rispondere al diritto alla salute dei cittadini, portando avanti il lavoro delle bonifiche ambientali: l'articolo 10 contiene una disposizione fortemente contestata e che ha un presupposto errato. Già in passato alla Camera era emersa una posizione contraria. È possibile esprimerla anche in Senato sul decreto in esame, senza alcuna posizione ideologica. Il voto può anche rappresentare una indicazione al Governo affinché individui le risorse altrove, non toccando quelle destinate alle bonifiche, che non sono mai sufficienti.

Il presidente GIROTTO ricorda il voto espresso alla Camera e sostiene la fondatezza delle ragioni a supporto della richiesta del proprio Gruppo.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*) interviene a difesa delle prerogative del Parlamento e dei singoli senatori in materia legislativa.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) non trova anomala la richiesta di voto avanzata, che potrebbe anche essere un modo per riappropriarsi delle funzioni parlamentari, legislative, di indirizzo e di controllo, che lentamente sono state fortemente limitate, con risultati negativi. Il tema quindi non tocca solo l'acciaieria di Taranto, ma indirettamente anche il rapporto tra Governo e Parlamento, sbilanciato ormai a favore del primo.

Anticipa infine che chiederà la votazione anche dell'emendamento 23.0.31.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 10.3.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede una breve sospensione.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) richiama l'attenzione sulla procedura di voto indetta dal Presidente.

Il PRESIDENTE invita i senatori Segretari a prepararsi per il conteggio dei voti espressi.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) insiste nella richiesta di sospensione.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 2,10, riprende alle ore 2,20.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 10.3, che risulta respinto, dopo conteggio da parte dei senatori Segretari. Il PRESIDENTE registra la parità dei voti espressi.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 10.5 e, dopo intervento della senatrice BERNINI (*FIBP-UDC*), lo ritira.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) contesta il parere contrario del Ministero della giustizia sull'emendamento 23.0.31, che riguarda procedure di appalti tra privati, probabilmente perché non è stato condotto il necessario approfondimento. Ne chiede quindi la votazione.

Il PRESIDENTE condivide la portata della proposta del senatore Marino e sollecita il Governo a esprimersi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che alcuni rilievi avevano natura puramente formale. Comunque, chiede di affrontare il tema con un ordine del giorno, sul quale anticipa l'orientamento favorevole del Governo.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) ritira dunque l'emendamento 23.0.31 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/2564/43/6 e 10.

I senatori RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenziano la portata, rispettivamente, degli emendamenti 12.0.11 e 12.0.16, tra loro identici.

Il PRESIDENTE li invita a trasformarli in ordini del giorno.

I senatori RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) accolgono l'invito del Presidente, ritirano gli emendamenti e ne preannunciano la trasformazione in ordini del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che sono da considerarsi respinti tutti i restanti emendamenti non oggetto di specifico esame da parte delle Commissioni riunite.

Avverte inoltre che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati ovvero risultanti dalla trasformazione di emendamenti in corso di seduta.

Comunica quindi che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2564/20/6 e 10 e G/2564/21/6 e 10, pubblicati in allegato, derivanti, ri-

spettivamente, dal ritiro e dalla trasformazione degli emendamenti 1.25 e 31.19. Rende noto altresì che i relatori hanno presentato l'ordine del giorno G/2564/22/6 e 10, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2564/1/6 e 10, purché siano espunti l'ultima premessa e il primo impegno.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), dopo aver sottoscritto l'ordine del giorno G/2564/1/6 e 10, non accoglie la riformulazione proposta.

Il sottosegretario FRENI dichiara poi di accogliere gli ordini del giorno G/2564/2/6 e 10, G/2564/4/6 e 10, G/2564/6/6 e 10 (sottoscritto dalla senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*)), G/2564/8/6 e 10, G/2564/9/6 e 10, G/2564/18/6 e 10, G/2564/19/6 e 10, G/2564/21/6 e 10 e G/2564/22/6 e 10.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2564/3/6 e 10, propone una riformulazione dell'impegno volta a sostituire le parole: «con destinazione» con le seguenti: «attribuendo idonee risorse finanziarie a copertura dei costi relativi all'adeguamento strutturale e tecnologico, al personale necessario e ai costi di funzionamento, al fine di destinarla a».

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) recepisce la proposta di modifica e riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2564/3/6 e 10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario FRENI.

Quanto agli ordini del giorno G/2564/5/6 e 10, G/2564/7/6 e 10, G/2564/10/6 e 10, G/2564/11/6 e 10, G/2564/12/6 e 10, G/2564/13/6 e 10, G/2564/14/6 e 10, G/2564/16/6 e 10, G/2564/17/6 e 10 e G/2564/20/6 e 10, il sottosegretario FRENI dichiara di accoglierli purché, nei rispettivi impegni al Governo, siano aggiunte le parole «a valutare l'opportunità di».

I proponenti degli ordini del giorno G/2564/5/6 e 10, G/2564/7/6 e 10, G/2564/10/6 e 10, G/2564/11/6 e 10, G/2564/12/6 e 10, G/2564/13/6 e 10, G/2564/14/6 e 10, G/2564/16/6 e 10, G/2564/17/6 e 10 e G/2564/20/6 e 10, recependo l'invito del Sottosegretario, li riformulano in testi 2, pubblicati in allegato, che vengono accolti dal sottosegretario FRENI.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2564/15/6 e 10, il sottosegretario FRENI propone una riformulazione nell'impegno al Governo volta a sopprimere le parole da: «anche prevedendo» fino a: «finalità del concorso».

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2564/15/6 e 10 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario FRENI.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2564/30/6 e 10 (già 1.1), G/2564/31/6 e 10 (già 7.0.8), G/2564/32/6 e 10 (già 7.0.10), G/2564/33/6 e 10 (già 7.0.12), G/2564/34/6 e 10 (già 9.1), G/2564/35/6 e 10 (già 12.0.11), G/2564/36/6 e 10 (già 12.0.16), G/2564/37/6 e 10 (già 17.1 testo 3), G/2564/38/6 e 10 (già 18.0.11), G/2564/39/6 e 10 (già 21.8), G/2564/40/6 e 10 (già 22.2 testo 2), sottoscritto anche dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), G/2564/41/6 e 10 (già 22.0.41), cui aggiungono la firma i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*) ed ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), G/2564/42/6 e 10 (già 22.0.46), G/2564/43/6 e 10 (già 23.0.31), G/2564/44/6 e 10 (già 1.0.1000/2) e G/2564/45/6 e 10 (già 7.0.34).

Il sottosegretario FRENI accoglie i citati ordini del giorno.

Si passa al conferimento del mandato al Relatore.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge, con le modifiche apportate, chiedendo l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) stigmatizza le modalità con cui hanno proceduto le Commissioni riunite, in quanto non è stato dato a tutte le forze politiche il tempo necessario per la valutazione delle riformulazioni. Sollecita vivamente la Presidenza a evitare il ripetersi di episodi analoghi.

La seduta termina alle ore 2,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

(al testo del decreto-legge)

G/2564/3/6 e 10 (testo 2)

CANDIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME,
PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

a Legnano, provincia di Milano, in viale Cadorna, esiste la Caserma Cadorna, grande area demaniale, oggi dismessa dall'uso militare;

il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha l'opportunità di dare corso ad una importante riorganizzazione della formazione dei nuovi Vigili del Fuoco, aggiungendo allo storico complesso delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle, anche un polo didattico di formazione al Sud e nel Nord Italia;

tenuto conto che:

il complesso della dismessa caserma Garibaldi di Legnano ha tutte le caratteristiche per potere assolvere alla funzione di Polo didattico del Nord Italia per la formazione dei Vigili del Fuoco;

all'interno del complesso può agevolmente trovare collocazione anche un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, in sostituzione di strutture oggi non più adeguate alle mutate esigenze di soccorso sul territorio;

l'ampiezza del complesso consente inoltre la costruzione di adeguate strutture civili atte all'accoglienza residenziale dei vigili del fuoco, esigenza più volte sollecitata da tutte le rappresentanze sindacali e sostenuta, recentemente, anche dal capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la sua utilità nel consentire di colmare lacune di organico, spesso causate nel territorio dell'Alto milanese e del Varesotto, proprio dalla difficoltà nel trovare una soluzione residenziale per i neo formati Vigili del Fuoco;

questo progetto potrebbe diventare un esempio di rigenerazione di territorio dismesso e ampliamento qualitativo del servizio svolto dai Vigili del fuoco, esempio da esportare poi anche in altre realtà del Paese.

impegna il Governo:

a considerare l'utilità di dare corso a un progetto di riqualificazione della ex caserma Garibaldi di Legnano, attribuendo idonee risorse finanziarie a copertura dei costi relativi all'adeguamento strutturale e tecnologico, al personale necessario e ai costi di funzionamento, al fine di destinarla a centro di formazione dei Vigili del fuoco, Polo Nord Italia, strutture residenziali per i Vigili del fuoco/forze dell'ordine/polizia Penitenziaria e nuovo distaccamento operativo per i vigili del fuoco, in sostituzione di vecchie strutture non più adeguate ad un efficiente servizio di soccorso.

G/2564/5/6 e 10 (testo 2)

BOCCARDI, GALLONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'impatto del conflitto tra la Federazione Russa e le Repubblica Ucraina sta' avendo notevoli ripercussioni negative non solo dal punto di vista umanitario ed economico, ma anche sotto il profilo delle conseguenze socio-pedagogiche che molti bambini e ragazzi ucraini in età scolare stanno subendo;

nel corso di queste ultime settimane, alcuni istituti scolastici tramite i loro dirigenti, hanno sostenuto l'esigenza di consentire a molti ragazzi lontani dalla propria patria di potersi, «ricongiungere virtualmente» con i loro docenti di riferimento attraverso modalità telematiche che possano consentire loro di svolgere qualche ora in didattica a distanza in lingua Ucraina e completare, sia pur nell'assoluta precarietà, i percorsi scolastici intrapresi nel corso dell'anno;

in questo quadro, sarebbe necessario, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che ciascun istituto di ogni ordine e grado possa mettere a disposizione dei studenti ucraini rifugiati in Italia, ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quella di residenza;

contestualmente, sarebbe opportuno che in sede europea si assumessero iniziative utili, anche coinvolgendo il Ministero dell'Istruzione ucraino, al fine di garantire una risposta coordinata e solidale agli studenti ucraini nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell'accoglienza e della continuità educativa;

la didattica a distanza oltre a essere uno strumento utile a garantire la continuità del percorso scolastico in una fase di emergenza come quella attuale, contribuirebbe sotto il profilo psicologico, ad attenuare il senso di vuoto e di smarrimento dovuti al venir meno di luoghi familiari e abitudini;

considerato che:

giova, altresì, considerare che se il trend di arrivo dei profughi e con esso l'accoglienza nelle scuole dei bambini ucraini, dovessero aumentare, la situazione potrebbe diventare ingestibile per quanto concerne gli spazi e il numero di insegnanti nei vari istituti;

inoltre, non può trascurarsi il rischio legato all'indice dei contagi da Covid, considerato che molti bambini e adulti ucraini non sono vaccinati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la massima partecipazione degli studenti ucraini alla didattica a di Stanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina e a sollecitare risposte coordinate e solidali anche in sede europea, con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione ucraino, per consentire agli studenti ucraini di concludere l'anno scolastico o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quelle di residenza;

prevedere sin da ora linee di azione e misure di inserimento scolastico in vista dell'anno scolastico 2022-2023, in relazione alle condizioni che si realizzeranno e al momento in gran parte ignote, per garantire ai bambini ucraini di poter proseguire il percorso di studi in attesa della cessazione del conflitto e del ritorno nel proprio Paese.

G/2564/7/6 e 10 (testo 2)

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TOFFANIN, VITALI, VONO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premessi che:

l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ha introdotto disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;

l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati costretti a fuggire dal conflitto;

con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;

in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;

preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato.

G/2564/10/6 e 10 (testo 2)

GIROTTI, CASTALDI, CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

il settore dell'energia rappresenta l'ambito in cui, a partire dall'estate scorsa, si sono verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale. A riguardo, il Documento di economia e finanza 2022 elenca le azioni prioritarie intraprese in risposta all'aumento del prezzo del gas e alla crisi Ucraina: accelerazione del passaggio alle fonti rinnovabili; rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano; diversificazione delle fonti di importazione mediante il maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e l'aumento delle importazioni di GPL; riduzione dei consumi di gas attraverso l'efficientamento termico degli edifici, la riduzione delle temperature interne agli edifici, l'utilizzo di pompe di calore;

nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM(2021) 660 final, «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» viene indicato chiaramente che «la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore»;

gli obiettivi ambientali europei e nazionali, oltre all'attuale situazione geopolitica, in particolare a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, indicano chiaramente la necessità di accelerare rispetto all'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili, in grado di velocizzare la transizione ecologica in ambito energetico. In particolare, i prezzi dell'energia hanno subito un netto aumento rispetto all'ultimo anno, con il prezzo unico nazionale che ha ampiamente superato i 300 euro/MWh durante il mese di marzo 2022, rispetto ai 60 euro/MWh di marzo 2021. Inoltre, il

prezzo PSV (punto di scambio virtuale) del gas ha superato, sempre a marzo 2022, 1,30 euro al metro cubo, a fronte di un prezzo inferiore ai 20 centesimi di euro al metro cubo nel marzo precedente;

tali elevatissimi prezzi necessitano di un'adeguata risposta. Il DEF 2022 conferma, ancora una volta, che la principale azione per fornire tale risposta, soprattutto in un'ottica di medio e lungo periodo, è accelerare il passaggio alle fonti rinnovabili. Perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

a tale ultimo riguardo, al fine di velocizzare la realizzazione di nuovi impianti, occorre garantire che la Commissione tecnica PNRR e PNIEC possa operare con la celerità necessaria;

valutato che:

le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La normativa in esame è stata oggetto di numerose modifiche nel corso della Legislatura in corso, in particolare ad opera dei decreti-legge «semplificazioni i» (D.L. 76/2020) e «semplificazioni 2» (D.L. 77/2021). Ulteriori modifiche e integrazioni sono state operate con successivi decreti-legge;

l'articolo 50, comma 1, lettera *d*), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma *2-bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma *2-bis* al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato *I-bis* alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di «Commissione Tecnica» PNRR-PNIEC;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 36, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio

dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Il comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Il comma 1-*ter*, introdotto in sede referente, provvede a riscrivere il comma 6-*bis* dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2011 – che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti – al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);

in particolare, viene integrata la disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA statali. L'ultimo periodo del testo vigente del comma i dell'art. 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;

tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

G/2564/11/6 e 10 (testo 2)

GIROTTI, CASTALDI, CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

le disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge in esame si inseriscono in continuità rispetto alle decisioni finora adottate dal Governo per arginare gli impatti del caro-energia, ed in particolare con il decreto legge n. 17 del 2022 tuttora in corso di conversione;

il decreto-legge n. 17 prevede, in particolare, al comma 5-bis dell'articolo 4, inserito in sede referente nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati, una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «Ri» (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale

(Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: «la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [...]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti – oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie – presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO₂, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)»,

impegna il Governo,

al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio «do not significant harm», a valutare l'opportunità di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, approvata in sede di conversione del decreto-legge, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.

G/2564/12/6 e 10 (testo 2)

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI, L'ABBATE, CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca, al comma 2, misure e attività relative alla tutela della sicurezza, della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo precise modalità;

considerato che:

recenti studi pubblicati sulla rivista scientifica «Scientific Reports» hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'esposizione a taluni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, e la maggior presenza di disagi nell'apprendimento, di disturbi neurocomportamentali, e diverse neoplasie che colpiscono la cittadinanza che vive nelle aree a ridosso dello stabilimento siderurgico di Ilva;

nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area industriale, è stato rilevato un eccesso statisti-

camente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 nel sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;

nei quartieri Tamburi e Paolo VI in particolare, la ricerca eseguita su un campione di 299 scolari distribuiti tra i quartieri Tamburi, Paolo VI, Taranto, Staffe e Talsano, dimostra che i due quartieri più vicini al polo industriale (Tamburi e Paolo VI) risultano caratterizzati da una maggiore frequenza di esposizione al fumo passivo (rispettivamente 26,9 per cento e 11,1 per cento, Chi-quadrato valore-p 0,001). È stata, quindi, osservata una significativa interazione tra piombo e arsenico, con un effetto sinergico dei due metalli, che aumenta il rischio di problemi di attenzione, di comportamento aggressivo, di problemi di esternalizzazione e di problemi sociali in generale;

considerato, inoltre, che:

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile oltre che alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari, tra gennaio e febbraio 2020, superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato);

tenuto conto che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria (AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155 del 2010;

sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e i parametri delle linee guida dell'OMS, al punto che l'Istituto superiore di sanità ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani. Infatti, le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi al metro cubo; quella del particolato inalabile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi al metro cubo; così come per il biossido di azoto, riducendolo da 40 a 10 microgrammi al metro cubo; per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi al metro cubo;

evidenziato che:

gli inquinanti che continuano ad essere un problema in Italia e in Europa, sono il particolato atmosferico, PM10 e PM2,5, l'ozono, entrambi riconosciuti come i maggiori responsabili degli effetti sulla salute umana, e il biossido di azoto (NO₂),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere, alla luce delle considerazioni in premessa, i valori limite di particolari inquinati Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto (NO₂), tenendo presente le linee Guida redatte dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

G/2564/13/6 e 10 (testo 2)

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premessi che:

l'articolo 23 del provvedimento in esame interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

considerato che:

il settore delle costruzioni è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia, della guerra e della congiuntura economica che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti;

la Conferenza delle Regioni, già agli inizi di febbraio 2022, ha licenziato un documento per dare prime indicazioni operative per l'adeguamento dei prezzi regionali delle opere pubbliche e infrastrutture. La Conferenza delle Regioni ha elaborato un metodo di aggiornamento dei prezzi regionali per la determinazione degli importi a base d'asta che fosse di supporto per gli operatori del settore delle costruzioni e che avesse l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere. Si è proceduto così ad individuare un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale, a prevedere un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi e a dare una prima indicazione in merito all'applicazione

dell'istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale. Il contributo della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

valutato che:

l'aumento sconsiderato dei prezzi, di fatto, ha bloccato anche le attività edilizie per la ricostruzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adoperarsi, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, nonché dei prezzi internazionali dell'energia, affinché tutte le Regioni in cui ricadono i comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 provvedano ad aggiornare i prezzari regionali, allineandoli con quanto contenuto nei prezzari DEL.

G/2564/14/6 e 10 (testo 2)

CIOFFI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche;

considerato che:

le materie prime critiche (CRM – Critical Raw Materials) sono determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni. La transizione verso economie digitali, altamente efficienti dal punto di vista energetico e neutrali dal punto di vista climatico, porterà ad una domanda significativamente più alta di CRM, poiché le tecnologie che le richiedono, come le batterie e i motori elettrici, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

secondo il Comitato economico e sociale europeo, il settore delle materie prime fornisce circa 350.000 posti di lavoro nell'UE, e più di 30 milioni nelle industrie manifatturiere a valle. La Commissione europea

stima che la transizione verso un'economia più circolare potrebbe portare un aumento netto di 700.000 posti di lavoro nell'UE entro il 2030;

nel settembre 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea lo studio «Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability», dove si evidenzia che il 44% della domanda europea per i singoli materiali viene soddisfatta con importazioni dalla Cina, Turchia e Sudafrica, con un picco drammatico per le terre rare (tra l'86 e il 96%), il niobio dal Brasile (85%), cobalto dal Congo (68%), litio dal Cile (78%). La stessa UE evidenzia la necessità di ridurre drasticamente tale dipendenza;

la Commissione considera le materie prime critiche come uno dei settori in cui l'Europa deve essere più resiliente al fine di prepararsi a shock futuri e disporre di una maggiore autonomia strategica aperta. Tale obiettivo può essere raggiunto diversificando e rafforzando le catene di approvvigionamento globali, anche continuando a collaborare con i partner di tutto il mondo, riducendo l'eccessiva dipendenza dalle importazioni, rafforzando la circolarità e l'efficienza delle risorse e, in settori strategici, aumentando la capacità di approvvigionamento all'interno dell'UE;

in tale ottica, in ragione del forte avanzamento tecnologico nell'ambito dell'UE, appare evidente la necessità di incrementare il peso geostrategico del Paese, anche attraverso la creazione di un grade hub di innovazione;

l'Italia, come l'Europa, vanta una lunga tradizione di attività estrattive e minerarie. È ricca di aggregati e minerali industriali, ma è meno efficace nello sviluppo di progetti volti all'approvvigionamento di materie prime critiche, anche se esiste un potenziale significativo in tal senso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni opportuna iniziativa volta a ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime critiche primarie, mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione;

rafforzare l'approvvigionamento e la trasformazione nazionali sostenibili e responsabili delle materie prime;

promuovere la realizzazione di un grande polo di riciclaggio di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche, anche prevedendo la creazione di un'apposita struttura e coinvolgendo le grandi aziende a partecipazione pubblica che si occupano di energia ed industria, al fine di elaborare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle materie prime critiche.

G/2564/15/6 e 10 (testo 2)

PIARULLI, DI PIAZZA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premessò che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;

considerato che:

già nello scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'espore la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;

proprio l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se scorta, in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'Istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19;

proprio per cercare di sanare le evidenti carenze d'organico, garantendo la continuità didattica, e per offrire nuove opportunità d'inserimento nel mondo della Scuola per giovani e insegnanti precari, dall'allora ministro Azzolina era stato bandito un concorso per docenti delle Scuole secondarie il cui espletamento – come ognuno sa – fu ostacolato e rallentato per gli effetti della pandemia, e che si è potuto infine svolgere solo in data 28 marzo u.s., in diverse sedi su territorio italiano;

considerato, inoltre, che:

per l'espletamento delle relative prove era stata prevista l'eliminazione del sistema a «quiz»: la selezione, cioè, basata su un sistema cosiddetto «a crocette», estremamente nozionistico-mnemonico e fortemente aleatorio e penalizzante. Ciononostante, ai sensi di quanto stabilito, nelle more, col decreto numero 73 del maggio 2021, il concorso ha avuto luogo con quiz generalizzato, mediante prova scritta a risposte chiuse computer based prima di una prova orale, nel solco della semplificazione dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta;

ciò, nella fattispecie, ha determinato una elevata e anomala percentuale di respinti, pari alla quasi totalità dei partecipanti, stimata al 90%, e tale da far emergere dubbi rispetto alla validità e correttezza delle prove, ovvero riguardo alla formulazione dei test e alla modalità di presentazione, entro un sistema di valutazione che, a grandi linee, non sembra certo privilegiare la competenza e l'esperienza dei candidati, svilendone per converso professionalità e capacità;

valutato infine che:

sulla vicenda riguardante il concorso per docenti in particolare, si sono espressi anche il Codacons e l'Associazione per i diritti civili che hanno annunciato una raccolta firme di adesione per un ricorso collettivo al Tar del Lazio diretto a tutelare i diritti di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando bocciati;

è necessario prevedere e promuovere un percorso di formazione dei docenti che, con criteri di selezione adeguati, ne valorizzi a pieno le capacità didattiche, comunicative, relazionali e professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di predisporre, come peraltro annunciato dal Ministro, un diverso e più equo sistema di valutazione nell'ambito del reclutamento dei docenti, valorizzando così realmente le competenze ed evitando innumerevoli possibili contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.

G/2564/16/6 e 10 (testo 2)

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premessi che:

l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

in particolare, il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui

prezzi al consumo, per il periodo dal 1° aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza;

considerato che:

in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Industria), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni», senza tuttavia specificare cosa si intenda per «indebito». La norma in esame, inoltre, non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

è stata altresì rilevata l'assoluta indeterminatezza circa le variabili oggetto della comunicazione delle imprese all'Autorità. Da un lato, infatti, si ricorda come al comma 3 dell'articolo 37 il decreto in esame preveda che la tassa del 10% non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le c.d. operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti). Il comma 8 tuttavia prevede la comunicazione ad AGCM «del prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente». Sembrerebbe, dunque, che le variabili su cui calcolare il margine che rappresenta la base imponibile non siano le stesse che le medesime imprese devono notificare all'Autorità al fine di consentire la verifica su indebite ripercussioni sui prezzi della tassa;

anche con riguardo al contenuto dei controlli che la Guardia di Finanza dovrebbe porre in essere per conto dell'Autorità, la norma non risulta sufficientemente chiara: da un lato, infatti, essa dispone, al comma 8, che le imprese devono comunicare «il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente»; dall'altro, la medesima disposizione prevede, al comma 9, che la Guardia di Finanza utilizza «anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi»;

secondo l'AGCM appare altresì necessario stabilire in che modo verificare la sussistenza di «indebite ripercussioni sui prezzi al consumo

dei prodotti energetici e dell'energia elettrica». In tale ottica, assume rilievo il fatto che ogni possibile attività di accertamento di un ribaltamento della tassa sui prezzi non possa prescindere dall'utilizzo di un valore parametrico di margine prezzo/costi oltre il quale si presuma l'avvenuto ribaltamento. La criticità più rilevante relativa ai poteri individuati dal decreto in parola attiene principalmente a tale verifica,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 37 non comporti indirettamente oneri per il consumatore e a prevedere un adeguato apparato sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, nonché ad introdurre un obbligo in capo ai soggetti gravati dal contributo solidaristico di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

adoperarsi al fine di superare le criticità sollevate dall'AGCM in sede di audizione, con particolare riferimento alle variabili oggetto di monitoraggio; ii) alla modalità di raffronto dei margini mensili medi con margini presi a riferimento; iii) ai controlli da effettuare nel caso di accertamento di un extra margine mensile rispetto a quello preso a riferimento;

adottare adeguati correttivi volti a garantire la trasparenza delle condotte commerciali e ad assicurare che i consumatori possano effettuare liberamente le loro scelte di acquisto al riparo da indebiti condizionamenti o da prospettazioni ingannevoli.

G/2564/17/6 e 10 (testo 2)

FERRARI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 21, reca disposizioni in materia di sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (misure urgenti per la crescita del Paese);

considerato che:

a oggi l'Italia acquisisce dall'estero una quantità importante di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione. Secondo recenti dati della FAO, nel 2019 l'Italia ha importato quasi 88 milioni di

tonnellate di fertilizzanti, a fronte di poco più di 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti esportati. Di questi, circa 885 mila tonnellate sono stati impiegati per uso agricolo;

nello scenario internazionale, una parte della consistente di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione proviene dalla Russia e dalla Bielorussia. In particolare, queste due nazioni esportano il 37 per cento della quantità di fertilizzanti basati su potassio, il 17 per cento di quelli basati su azoto, e il 14 per cento di quelli basati su fosforo;

il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

per tali ragioni, la riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici e la loro sostituzione, ai fini della produzione agricola, con matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili rappresenta una priorità nazionale per garantire la sicurezza alimentare della popolazione italiana;

gli scarti organici potenzialmente utilizzabili per la produzione di matrici fertilizzanti rinnovabili, impiegati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), e del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue), sono disponibili in ingente quantità, così come sono numerosi i processi, ad alto tasso di innovazione, che ne consentono un recupero efficiente e virtuoso che, oltre a sostituire i fertilizzanti chimici in agricoltura, consente anche, apportando sostanza organica, di preservare e migliorare la fertilità, la struttura, la ritenzione idrica e la biodiversità del suolo;

l'applicazione dei principi dell'economia circolare all'agricoltura rientra a pieno titolo nelle attività di riciclaggio e recupero di materia promosse a livello europeo con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e recentemente aggiornata e recepita nel 2020 a livello nazionale;

nonostante l'importanza delle disposizioni citate e gli importanti avanzamenti tecnologici che hanno investito il settore, è ancora necessario un cambiamento culturale da parte delle imprese agricole e della popolazione affinché le matrici organiche di scarto vengano considerate una risorsa importante per garantire all'Italia la sovranità e la sicurezza alimentare e la resilienza ai repentini cambiamenti dello scenario globale;

tale cambiamento è rallentato da due potenziali problematiche, vale a dire la mancata stabilizzazione delle matrici, che ne comporta una più marcata variazione di composizione nel tempo, inficiandone la qualità, e le modalità di spargimento attualmente impiegate, che causano la diffu-

sione di miasmi nell'atmosfera, mal sopportati dalle persone residenti nelle aree circostanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere in tutte le sedi opportune, ivi inclusi gli orientamenti espressi dal Piano Strategico Nazionale della PAC, il recupero delle matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili al fine di destinarle all'uso in agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti di origine chimica, prevedendo che esse siano altamente stabilizzate e preferibilmente impiegate mediante iniezione nel terreno, per evitare qualsiasi forma di disagio olfattivo alla collettività e migliorare la sostenibilità ambientale della fertilizzazione a prescindere dal regime normativo cui esse sono soggette.

G/2564/20/6 e 10 (testo 2)

PITTELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2019, n.160 all'articolo 1, comma 630, ha istituito un meccanismo di premialità che garantisce a partire dal 1 gennaio 2021 il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione pari a 0,21 euro per ogni litro di gasolio consumato in tutta Europa – secondo quanto previsto dall'articolo 24-ter, comma 2 che rimanda al numero 4 bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – limitatamente alle imprese di trasporto passeggeri e/o merci che impiegano mezzi di categoria pari o superiore a Euro V;

il provvedimento in esame all'articolo 1 ha introdotto una riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione per tutti i veicoli indipendentemente dallo standard di emissioni inquinanti pari a 0,25 euro/l, sospendendo l'applicazione della sopracitata aliquota di accisa per il gasolio commerciale;

il successivo decreto legge recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 5 maggio 2022 riconosce per le sole imprese di trasporto merci – indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – un contributo straordinario, sotto forma di

credito di imposta pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle medesime imprese che impiegano veicoli di categoria pari o superiore a Euro V, reintroducendo nei fatti il già citato meccanismo di premialità;

Tale meccanismo non è stato però reintrodotta per le imprese di trasporto passeggeri indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che, godendo della sola riduzione di accisa di 0,25 euro/l, riscontrano nei fatti un beneficio complessivo di soli 0,036 euro/l per i veicoli di classe ambientale Euro V e Euro VI a fronte di un aumento dei costi del gasolio commerciale ben superiore;

considerato altresì che:

le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, hanno nei fatti visto azzerarsi il beneficio riconosciuto per i veicoli meno inquinanti Euro V ed Euro VI;

l'indiscriminata riduzione dell'aliquota, seppur comprensibile nella presente situazione emergenziale, ha avuto l'effetto di premiare chi continua ad operare servizi con mezzi di categoria Euro III ed Euro IV – esclusi dal recupero delle accise a partire dal 1° gennaio 2021 in un'ottica di maggior sostenibilità e riduzione delle emissioni- andando invece a penalizzare le aziende che hanno investito nel rinnovo delle flotte;

Tale situazione disincentiva le imprese dall'acquisto di nuovo materiale rotabile, e rischia di comportare un aumento del costo dei biglietti per i passeggeri, nonché un taglio dei servizi, con conseguente disincentivo all'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi e relativo aumento dell'inquinamento dovuto alla maggiore circolazione di autovetture private;

impegna il Governo:

in coerenza con gli obiettivi posti dal Green Deal della Commissione Europea e dalla Agenda ONU 2030 in merito alla riduzione delle emissioni di CO₂, a valutare l'opportunità di mantenere il meccanismo di premialità per i veicoli meno inquinanti, di categoria pari o superiore a Euro V, utilizzati in attività di trasporto di persone, permettendo loro di poter beneficiare sia della rideterminazione dell'aliquota di accisa di cui al comma 1 del provvedimento in esame, che del rimborso dell'aliquota di accisa sul carburante secondo quanto previsto dall'art 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al correlato numero 4-bis della Tabella A allegata.

G/2564/20/6 e 10 (già em. 1.25)

PITTELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2019, n.160 all'articolo 1, comma 630, ha istituito un meccanismo di premialità che garantisce a partire dal 1 gennaio 2021 il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione pari a 0,21 euro per ogni litro di gasolio consumato in tutta Europa – secondo quanto previsto dall'articolo 24-ter, comma 2 che rimanda al numero 4 bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – limitatamente alle imprese di trasporto passeggeri e/o merci che impiegano mezzi di categoria pari o superiore a Euro V;

il provvedimento in esame all'articolo 1 ha introdotto una riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione per tutti i veicoli indipendentemente dallo standard di emissioni inquinanti pari a 0,25 euro/l, sospendendo l'applicazione della sopracitata aliquota di accisa per il gasolio commerciale;

il successivo decreto legge recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 5 maggio 2022 riconosce per le sole imprese di trasporto merci – indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle medesime imprese che impiegano veicoli di categoria pari o superiore a Euro V, reintroducendo nei fatti il già citato meccanismo di premialità;

Tale meccanismo non è stato però reintrodotta per le imprese di trasporto passeggeri indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che, godendo della sola riduzione di accisa di 0,25 euro/l, riscontrano nei fatti un beneficio complessivo di soli 0,036 euro/l per i veicoli di classe ambientale Euro V e Euro VI a fronte di un aumento dei costi del gasolio commerciale ben superiore;

considerato altresì che:

le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011,

hanno nei fatti visto azzerarsi il beneficio riconosciuto per i veicoli meno inquinanti Euro V ed Euro VI;

l'indiscriminata riduzione dell'aliquota, seppur comprensibile nella presente situazione emergenziale, ha avuto l'effetto di premiare chi continua ad operare servizi con mezzi di categoria Euro III ed Euro IV – esclusi dal recupero delle accise a partire dal 1° gennaio 2021 in un'ottica di maggior sostenibilità e riduzione delle emissioni- andando invece a penalizzare e aziende che hanno investito nel rinnovo delle flotte;

Tale situazione disincentiva le imprese dall'acquisto di nuovo materiale rotabile, e rischia di comportare un aumento del costo dei biglietti per i passeggeri, nonché un taglio dei servizi, con conseguente disincentivo all'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi e relativo aumento dell'inquinamento dovuto alla maggiore circolazione di autovetture private;

impegna il Governo:

in coerenza con gli obiettivi posti dal Green Deal della Commissione Europea e dalla Agenda ONU 2030 in merito alla riduzione delle emissioni di CO₂, a mantenere il meccanismo di premialità per i veicoli meno inquinanti, di categoria pari o superiore a Euro V, utilizzati in attività di trasporto di persone, permettendo loro di poter beneficiare sia della rideterminazione dell'aliquota di accisa di cui al comma 1 del provvedimento in esame, che del rimborso dell'aliquota di accisa sul carburante secondo quanto previsto dall'art 24- ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al correlato numero 4 bis della Tabella A allegata.

G/2564/21/6 e 10 (già em. 31.19)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha già innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, ha arrecato anche notevoli ricadute negative sul sistema sanitario rispetto alla tutela del benessere degli animali d'affezione al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina;

considerato che:

appare necessario che gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina possano essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori e che i proprietari siano tenuti a dichiarare

che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non siano entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. Occorre poi regolamentare che le associazioni animaliste possano aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza per evitare la possibilità di diffusione della rabbia. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia e gli animali d'affezione, posti immediatamente sotto sequestro e visitati da un veterinario per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia, sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e, giunti in Italia, devono essere immediatamente vaccinati contro la rabbia, tranne nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea. La disciplina può prevedere che l'animale oggetto del sequestro venga affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro; evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici; non accedere ai parchi pubblici, mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione; segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte e, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali; rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario. Appare infine utile prevedere che il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione. Infine, i servizi veterinari ufficiali possono coinvolgere i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di «incaricati di pubblico servizio», i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre indicazioni di carattere sanitario al fine di gestire e coordinare gli interventi negli ambiti della tutela degli animali d'affezione e della pubblica sicurezza, confermando ai gestori delle compagnie di trasporto l'indicazione di poter accogliere sui loro autoveicoli gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina non entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti, prevenendo in tal modo l'introduzione della rab-

bia sul nostro territorio con la centralità del ruolo dei Servizi Veterinari Ufficiali.

G/2564/22/6 e 10

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premessi che:

i comuni fino a 1000 abitanti destinatari di finanziamenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, risentono, in particolare della carenza strutturale di personale con un incremento degli impegni e adempimenti dovuti al PNRR e alle attività conseguenti ai bonus edilizi;

sarebbe opportuno, al fine di evitare rischiose revoche dei finanziamenti prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34,

impegna il Governo:

con riferimento ai comuni fino a 100 abitanti, ad assumere iniziative volte a prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34.

G/2564/23/6 e 10 (già em. 18.0.19)

LANNUTTI, ABATE, MORONESE, MORRA, ANGRISANI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nel disegno di legge sulla concorrenza una disposizione del seguente tenore al fine di prevedere che i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, siano esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva

n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

G/2564/24/6 e 10 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

premessi che,

l'articolo 18, introduce un credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca, anche alla luce dell'ulteriore sforzo produttivo a cui le stesse sono chiamate per il prostrarsi della guerra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.

G/2564/24/6 e 10 (già em. 18.35)

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

premesso che,

l'articolo 18, introduce un credito di imposta a favore a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca, anche alla luce dell'ulteriore sforzo produttivo a cui le stesse sono chiamate per il prostrarsi della guerra,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.

G/2564/25/6 e 10 (già em. 21.0.12)

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

premesso che,

il disegno di legge in esame mette in campo una serie di interventi per il contenimento dei costi energetici;

particolare attenzione è rivolta alla promozione della diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, al fine di poter aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi energetici e produttivi;

l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 66 del 2014 per gli imprenditori agricoli in regime di prevalenza è stato introdotto un nuovo sistema di prelievo fiscale relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, stabilendo in ogni caso l'esclusione della « quota incentivo » della tariffa omnicomprensiva dal nuovo regime di tassazione;

l'assenza di una specifica disciplina relativa alle modalità di scorporo della quota incentivo, non soggetta a tassazione, ha dato luogo a innumerevoli contenziosi;

impegna il Governo

ad adottare gli atti necessari affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa omnicomprensiva, la quale non è soggetta a tassazione.

G/2564/26/6 e 10 (testo 2)

BERGESIO, CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premesso che:

la crisi internazionale attualmente in corso nonché l'aumento esponenziale dei costi dell'energia ha penalizzato il settore del trasporto aereo; gli aeroporti minori, in particolare, erano già stati fortemente penalizzati dalla pandemia da Covid-19 in ragione delle misure di contenimento adottate dalle Autorità, dalla ridotta mobilità di persone, dalle chiusure e dalle restrizioni di viaggio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un adeguato stanziamento di risorse volte ad assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale.

G/2564/26/6 e 10 [già em. 17.0.23 (testo 2)]

BERGESIO, CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premesso che:

la crisi internazionale attualmente in corso nonché l'aumento esponenziale dei costi dell'energia ha penalizzato il settore del trasporto aereo; gli aeroporti minori, in particolare, erano già stati fortemente penalizzati dalla pandemia da Covid-19 in ragione delle misure di contenimento adottate dalle Autorità, dalla ridotta mobilità di persone, dalle chiusure e dalle restrizioni di viaggio;

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato stanziamento di risorse volte ad assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale.

G/2564/27/6 e 10 (già em. 37.0.15)

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, Atto Senato 2564,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici della crisi ucraina;

considerato che:

la stabilità finanziaria degli enti locali, già provata dal grave impatto economico sulle entrate locali determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è ulteriormente posta a serio rischio a causa dell'aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connesso alla crisi internazionale in atto;

tale pressione è ancor più intensa nei confronti di quegli enti locali che si trovano in situazioni di dissesto finanziario e che debbono garantire

continuità all'erogazione dei servizi essenziali contestualmente ad un percorso di riequilibrio finanziario reso ancor più difficile dalla congiuntura economica internazionale;

impegna il Governo

a riconoscere ai comuni capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario un contributo straordinario che ne agevoli il procedimento di liquidazione della massa debitoria, con specifico riferimento alla copertura dei debiti non transatti ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

G/2564/28/6 e 10 (già em. 37.0.16)

PEPE, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SALVINI, ROSSI, DE BONIS, MARGIOTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, Atto Senato 2564,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici della crisi ucraina;

considerato che:

la stabilità finanziaria degli enti locali, già provata dal grave impatto economico sulle entrate locali determinato dall'emergenza epidemologica da COVID-19, è ulteriormente posta a serio rischio a causa dell'aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connesso alla crisi internazionale in atto;

tale pressione è ancor più intensa nei confronti di quegli enti locali che si trovano in situazioni di disavanzo finanziario e che debbono garantire continuità all'erogazione dei servizi essenziali;

impegna il Governo

a riconoscere ai comuni capoluogo di regione in disavanzo finanziario un contributo straordinario finalizzato a sostenerne il ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 2020.

G/2564/29/6 e 10 [già em. 10.0.62 (testo 2)]

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

ad attuare, nel prossimo provvedimento concernente la materia energetica, una disposizione che preveda che le sospensioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 *I*-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 perdano efficacia, in relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso.

G/2564/30/6 e 10 (già em. 1.1)

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 1.1

G/2564/31/6 e 10 (già em. 7.0.8)

GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.8.

G/2564/32/6 e 10 (già em. 7.0.10)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.10.

G/2564/33/6 e 10 (già em. 7.0.12)

GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.12.

G/2564/34/6 e 10 (già em. 9.1)

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 9.1.

G/2564/35/6 e 10 (già em. 12.0.11)

RIPAMONTI, MONTI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, MONTANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 12.0.11.

G/2564/36/6 e 10 (già em. 12.0.16)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 12.0.16.

G/2564/37/6 e 10 [già em. 17.1 (testo 3)]

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 17.1 (testo 3).

G/2564/38/6 e 10 (già em. 18.0.11)

ABATE, MORONESE, MORRA, LANNUTTI, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 18.0.11.

G/2564/39/6 e 10 (già em. 21.8)

FATTORI, DE FALCO, ABATE, MALLEGGNI, LANNUTTI, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 21.8.

G/2564/40/6 e 10 [già em. 22.2 (testo 2)]

MALLEGGNI, TOFFANIN, GALLONE, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 22.2 (testo 2).

G/2564/41/6 e 10 (già em. 22.0.41)

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI, STEGER, LANNUTTI, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 22.0.41.

G/2564/42/6 e 10 (già em. 22.0.46)

MATRISCIANO, PIRRO, AIROLA, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 22.0.46.

G/2564/43/6 e 10 (già em. 23.0.31)

FARAONE, MARINO, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 23.0.31.

G/2564/44/6 e 10 (già em. 1.0.1000/2)

GALLONE, DAMIANI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ha disposto, dal 22 marzo all'8 luglio 2022, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504):

per la benzina, da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;

per il gasolio usato come carburante, da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

tale riduzione ha comportato una svalutazione di 0,25 euro/litro del gasolio e della benzina ad accisa assolta con aliquota normale, in giacenza al 22 marzo 2022, presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione stradale di carburante;

il gasolio per uso agricolo è tassato con un'aliquota pari al 22 per cento di quella ordinaria, al 22 marzo 2022. Si è quindi registrata anche una svalutazione di 0,055 €/litro del predetto carburante in giacenza presso i depositi commerciali;

la svalutazione ha interessato una platea potenziale, censita nell'anagrafica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 1.750 depositi commerciali e di 22.579 impianti di distribuzione stradale di carburanti;

la scadenza del provvedimento comporterà un'uguale rivalutazione del gasolio e della benzina ad accisa assolta in giacenza all'8 luglio 2022, presso i medesimi depositi ed impianti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure di compensazione della minore accisa gravante su gasolio e benzina ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, prevedendo il rimborso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, qualora la giacenza presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione stradale di carburante alla data dell'8 marzo 2022

risultati maggiore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022 e il relativo aggravio di accisa nel caso opposto.

G/2564/45/6 e 10 (già em. 7.0.34)

GIROTTI, PESCO, LANNUTTI, FEDE, LOMUTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.34.

Art. 2.

2.7 (testo 2) [id. a 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2)]

TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».

2.8 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2)]

PITTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».

2.9 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.10 (testo 2)]

MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».

2.10 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2)]

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».

2.0.4 (testo 2)

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)

Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.».

Art. 5.**5.0.13 (testo 2) [id. a 5.0.14 (testo 2), 5.0.15 (testo 2)]**

VALLARDI, ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto

nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

5.0.14 (testo 2) [id. a 5.0.13 (testo 2), 5.0.15 (testo 2)]

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

- a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
 - b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
 - c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».
-

5.0.15 (testo 2) [id. a 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2)]

GIROTTI, CASTALDI, ANASTASI, LANZI, VACCARO, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

- a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
 - b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
 - c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».
-

5.0.23 (testo 2) (id. a 5.0.25 già 10.0.87 testo 2)

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".».

5.0.24 (testo 2)

MATRISCIANO, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ricerca e formazione INPS)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-ter. L'organizzazione e il funzionamento dell'attività di cui al precedente comma è disciplinata con regolamento dell'istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

5.0.25 [già 10.0.87 (testo 2) id. 5.0.23 (testo 2)]

TURCO, RICCIARDI, DI PIAZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"».

Art. 6.**6.0.9 (testo 2) [id. a 6.0.10 e 8.29 (testo 2)]**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

Art. 7.**7.6 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro

e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21».

7.0.1 (testo 2)

TOFFANIN, MODENA, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "progetti autorizzati," sono inserite le seguenti "ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

b) alla lettera a) la parola: "15" è sostituita con: "20";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".

Art. 7-ter.

(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

1. Al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito della programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di in-

stallazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

Art. 7-*quater*.

(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.».

7.0.24 (testo 3) [id. a 7.0.33 (testo 2), 10.0.63 (testo 2)]

GIROTTI, DE PETRIS, CASTALDI, FEDE, LOMUTI, ANASTASI, CROATTI, LANZI, VACCARO, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a 'impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW', di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".».

7.0.33 (testo 2) [id. a 7.0.24 (testo 3), 10.0.63 (testo 2)]

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a : "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti:

"Il limite relativo a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20MW per queste tipologie di impianti".».

Art. 8.

8.29 (testo 2) [Id. a 6.0.10 e 6.0.9 (testo 2)]

TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

8.0.16 (testo 2) [id. a 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi";

b) alla lettera p-bis), le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".».

8.0.22 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

BOTTICI, TRENTACOSTE, FEDE

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".

b) alla lettera p-bis) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".».

8.0.24 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

LAUS, COLLINA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".

b) alla lettera p-bis) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".».

8.0.25 (testo 3) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m, al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi";

b) alla lettera p-bis), le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".».

8.0.25 (testo 2)

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME,
PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".».

8.0.39 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

CROATTI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".

b) alla lettera p-bis) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".».

8.0.40 (testo 2) [id. a 8.0.48 (testo 2), id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo, sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi";

b) alla lettera p-bis), sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi".».

8.0.41 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi";

b) alla lettera p-bis), le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".».

8.0.48 (testo 2) [già 8.48, id. a 8.0.40 (testo 2), id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo, sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi";

b) alla lettera p-bis), sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi".».

Art. 10.

10.0.9 (testo 2) [id. a 10.0.71 (testo 3)]

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

10.0.30 (testo 3) [id. a 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107]

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

10.0.30 (testo 2)

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, a decorrere dal 1° novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n.34 del 2020 è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto stipulato, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n.34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di su-

bappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.0.32 (testo 3) [id. a 10.0.30 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107]

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relative agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

10.0.32 (testo 2)

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relative agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

10.0.63 (testo 2) [id. a 7.0.24 (testo 3), 7.0.33 (testo 2)]

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)

1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a : "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti:

"Il limite relativo a 'impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW', di cui al punto 2

dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20MW per queste tipologie di impianti".».

10.0.71 (testo 3) [id. a 10.0.9 (testo 2)]

BRIZIARELLI, MARTI, RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, ANGRISANI, ARRIGONI, BRUZZONE, CANDIANI, CORRADO, CRUCIOLI, D'ALFONSO, DORIA, ERRANI, FAGGI, FERRARI, FERRAZZI, FREGOLENT, FERRERO, GALLONE, GRANATO, MORONESE, NUGNES, PAZZAGLINI, RIVOLTA, RUFA, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

10.0.74 (testo 4) [id. a 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 3), 10.0.107]

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualifica-

zione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.0.74 (testo 3)

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentario al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relativi

agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.0.74 (testo 2)

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subap-

palto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.0.75 (testo 3) [id. a 10.0.76 (testo 2), 10.0.77 (testo 2)]

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.76 (testo 2) [id. 10.0.77 (testo 2), id. a 10.0.75 (testo 3), 10.0.77 (testo 2)]

CATALFO, MATRISCIANO, CASTALDI, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.77 (testo 2) [id. a 10.0.75 (testo 3), 10.0.76 (testo 2)]

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.99 (testo 2) [id. a 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)]

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legisla-

zione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.».

10.0.100 (testo 2) [id. 10.0.99 (testo 2), id. a 10.0.99 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)]

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 10-*bis*.

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42

del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.».

10.0.102 (testo 2) [id. a 10.0.99 (testo 2), 10.0.100 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)]

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di

qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.».

10.0.103 (testo 2) [id. a 10.0.99 (testo 2), 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2)]

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004". La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.».

10.0.107 [già 23.0.15 testo 2, id. a 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4)]

Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione

di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 12.

12.0.8 (testo 2)

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri

del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

12.0.22 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. l'articolo 26, comma 9, de decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria"».

12.0.23 (testo 4)

NANNICINI, MANCA, SBROLLINI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *5-quater* è sostituito dal seguente: "*5-quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi *3-bis*, quarto periodo, e *5-bis* del presente articolo.";

b) il comma *5-quinquies* è sostituito dal seguente: "*5-quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinqües* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

12.0.23 (testo 3)

NANNICINI, MANCA, SBROLLINI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Per i redditi derivanti dai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano di ammontare superiore ad euro 500.000, siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica, e il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinqües* è sostituito dal seguente: "5-*quinqües*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, da assegnare al Dipartimento per lo sport, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3."

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

12.0.24 (testo 2) [id. a 12.0.26 (testo 3)]

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".».

12.0.26 (testo 3) [id. a 12.0.24 (testo 2)]

CALIGIURI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".».

12.0.26 (testo 2)

CALIGIURI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

12.0.32 (testo 2)

ROMANO, FEDE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicem-

bre 2021, n. 233," e le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

12.0.44 (testo 2)

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Regioni nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono."».

Art. 13.

13.0.5 (testo 2) [id. a 13.0.6 (testo 2)]

MARGIOTTA, D'ARIENZO, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».

13.0.6 (testo 2) [id. a 13.0.5 (testo 2)]

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di

specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.».

13.0.8 (testo 3) [id. a 13.0.3 (testo 2)]

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

13.0.8 (testo 2)

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."

Art. 13-ter.

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'art. 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a) laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

b) laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

2. Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento.».

Art. 17.**17.1 (testo 3)**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto», con le seguenti: «501 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 1 milione di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» con le seguenti: «pari a 501 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

17.0.19 (testo 2)

LANZI, GIROTTI, COLTORTI, MALLEGGNI, FARAONE, COLLINA, PAROLI, RIPAMONTI, RICHETTI, SANTANGELO, SANTILLO, PIRRO, BUCCARELLA, LEONE, VANIN, ANGRISANI, FEDE, Marco PELLEGRINI, GUIDOLIN, LA MURA, CROATTI, CORBETTA, DI GIROLAMO, MANTOVANI, GAUDIANO, Giuseppe PISANI, ROMANO, PAVANELLI, VACCARO, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 17-bis.

(Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tra-

mite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17-ter.

(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi

del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*bis* è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17-*quater*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».

Art. 18.

18.0.19 [già 18.46 (testo 2)]

LANNUTTI, ABATE, MORONESE, MORRA, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regio-

nali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

Art. 19.

19.0.6 (testo 2) [id. a 19.0.9 (testo 2)]

NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12,", sono inserite le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,".».

19.0.8 (testo 5)

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".

2. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

19.0.8 (testo 4)

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".

3. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

19.0.9 (testo 2) [id. a 19.0.6 (testo 2)]

CALIGIURI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12", sono aggiunte le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.».

Art. 20.**20.0.6 (testo 3)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;"».

20.0.6 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;"

3. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi".».

Art. 21.**21.0.15 (testo 2)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Applicazione del deflusso minimo ecologico)

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici ed assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

21.0.18 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".

b) alla lettera p-bis) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi"».

Art. 22.

22.2 (testo 2)

MALLEGNI, TOFFANIN, GALLONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la commissione di intermediazione richiesta per i servizi erogati in ambito turistico-ricettivo e ricreativo è calcolata sull'imponibile al netto dell'IVA.

8. I documenti fiscali relativi alle operazioni di intermediazione, di cui al comma precedente, riguardanti attività svolte su tutto il territorio nazionale devono recare l'IVA esposta.».

22.0.19 (testo 2) (id. a 22.0.51)

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)

1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

22.0.54 (testo 4) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2)]

BOCCARDI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".

b) alla lettera p-*bis*) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi"».

22.0.63 [già 11.52 (testo 2), id. a 22.0.33]

CANGINI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno per il comparto teatrale)

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Art. 23.

23.0.14 (testo 2)

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

Art. 25.

25.1 (testo 3)

CIOFFI, FEDE, COLTORTI, DELL'OLIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) al comma 1, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale», sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,»;

0a-bis) al comma 1-ter, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale», sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate»;

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 2-quarter», dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.».

Art. 28.**28.5 (testo 2) [id. a 28.8 (testo 2), 28.10, 28.11, 28.12]**

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» con la seguente: «descrizione».*

28.8 (testo 2) [id. a 28.5 (testo 2), 28.10, 28.11, 28.12]

BOCCARDI

Al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» con la seguente: «descrizione».

28.9 (testo 2)

BOCCARDI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n.21 del 2012, per come riformulato dall'articolo 28 del decreto-legge oggetto di conversione, le seguenti parole: «il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.».

Art. 29.**29.2 (testo 2) [id. a 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2)]**

MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti".».

29.3 (testo 2) [id. a 29.2 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2)]

COLLINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti".».

29.5 (testo 2) [id. a 29.2 (testo 2), 29.3 (testo 2), 29.6 (testo 2)]

DAMIANI, BOCCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte

mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti"».

29.6 (testo 2) [id. a 29.2 (testo 2), 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2)]

CORTI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti"».

Art. 30.

30.2 (testo 2) [id. a 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2)]

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono sostituite dalle seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», *e le parole:* «dieci giorni», *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni».

30.3 (testo 2) [id. a 30.2 (testo 2), 30.4 (testo 2)]

PEROSINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare», con le seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale» e le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».

30.4 (testo 2) [id. a 30.2 (testo 2), 30.3 (testo 2)]

D'ALFONSO, CIOFFI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono sostituite dalle seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», *e le parole:* «dieci giorni», *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni».

Art. 31.**31.1 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

31.3 (testo 3)

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le con-

venzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

31.3 (testo 2)

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di accoglienza diffusa sono realizzate nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

31.0.1 (testo 2) [id. a 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17, 31.0.18]

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

31.0.2 (testo 2) [id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.17, 31.0.18]

CASTELLONE, CATALFO, VANIN, FERRARA, GAUDIANO, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, CASTALDI, CORBETTA, CROATTI, DE LUCIA, DI GIROLAMO, LANZI, LEONE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, ROMAGNOLI, RUSSO, SANTANGELO, MARINELLO, PIARULLI, FEDE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

31.0.3 (testo 2) [id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.17, 31.0.18]

MALPEZZI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, PARRINI, VALENTE, ROJC, BOLDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

31.0.7 (testo 2) [id. a 31.0.8 (testo 2)]

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 31-bis.

(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della

crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati";

e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;

f) al comma 9, in fine, le parole: "senza diritto al recupero" sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";

i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività isti-

tuzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.",

m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

31.0.8 (testo 2) [id. a 31.0.7 (testo 2)]

MISIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 31-bis.

(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati";

e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;

f) al comma 9, in fine, le parole: "senza diritto al recupero" sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";

i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

31.0.15 (testo 2) (già 37.0.45)

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

"1. All'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: '1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore

dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.'.

2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»..

31.0.17 [già 31.15 (testo 2) id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.18]

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

31.0.18 [già 31.13 (testo 2) id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.17]

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati dall'Ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 32.**32.8 (testo 2)**

MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo alle prove selettive, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo svolgimento di procedure selettive per titoli ed esame orale che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni regionali, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti».

32.0.3 (testo 3)

BRIZIARELLI, ANGRISANI, ARRIGONI, BAGNAI, BORGHESI, BRUZZONE, CANDIANI, CORRADO, CRUCIOLI, D'ALFONSO, DORIA, ERRANI, FAGGI, FERRARI, FERRAZZI, FREGOLENT, FERRERO, GALLONE, GRANATO, MONTANI, MORONESE, NUGNES, PAZZAGLINI, RIVOLTA, RUFA, SIRI, TESTOR, TOSATO, MARTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".

2. All' articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche"».

32.0.3 (testo 2)

BRIZIARELLI, ANGRISANI, ARRIGONI, BAGNAI, BORGHESI, BRUZZONE, CANDIANI, CORRADO, CRUCIOLI, D'ALFONSO, DORIA, ERRANI, FAGGI, FERRARI, FERRAZZI, FREGOLENT, FERRERO, GALLONE, GRANATO, MONTANI, MORONESE, NUGNES, PAZZAGLINI, RIVOLTA, RUFA, SIRI, TESTOR, TOSATO, MARTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

b) le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

c) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agende regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche"».

Art. 34.

34.9 (testo 2) [id. a 34.10 (testo 2)]

GUIDOLIN, CATALFO, PIRRO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui al comma 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.».

34.10 (testo 2) [id. a 34.9 (testo 2)]

BINETTI

L'ultimo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente:

«La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento e Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio- sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio- sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.».

Art. 36.**36.17 (testo 2) [id. 36.16 (testo 2), id. a 36.16 (testo 2), 36.21 (testo 2)]**

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

36.21 (testo 2) [id. 36.16 (testo 2), id. a 36.16 (testo 2), 36.17 (testo 2)]

PEROSINO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione,

igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

36.27 (testo 4)

PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"».

36.27 (testo 3)

PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

2-ter. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari, di diritti proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle medesime società, per la realizzazione di interventi di trasformazione territoriale e contenimento del consumo del suolo e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale e sociale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio

nazionale. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione degli accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Agli adempimenti e agli oneri eventualmente derivanti dalla stipula ed esecuzione dei previsti accordi, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è abrogato.

2-quater. all'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 dopo le parole "esperienza internazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero fra soggetti di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale, anche internazionale, nelle citate materie".».

36.28 (testo 3) (id. a 36.30)

PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

Art. 37.

37.8 (testo 2) (id. a 37.20, 37.21, 37.22)

COLLINA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

37.0.5 (testo 2) (id. a 37.0.36)

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

37.0.8 (testo 2) [id. a 37.0.10 (testo 2)]

PIROVANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo L'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.**

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

37.0.10 (testo 2) [id. a 37.0.8 (testo 2)]

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 31-bis.**

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

37.0.14 (testo 3) [id. a 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.**

(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.19 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.20 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.21 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.23 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.25 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis.

(Utilizzo avanzati amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.26 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2)]

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Utilizzo avanzati amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.50 (testo 2)

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 37-bis.***(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni.».

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo VI, le parole: «disposizioni finali e finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni finali, finanziarie e fiscali».».

Coord. 1

I RELATORI

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;

al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «, derivanti»;

al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «gli esercenti dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti i depositi», le parole: «delle accise» sono soppresse e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»;

al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti: «di euro».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «euro 200 per lavoratore» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».

Alla **rubrica del titolo I**, le parole: «prezzi gasolio» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 5:

alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017», le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 1, comma 3»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Bonus sociali per elettricità e gas».

All'articolo 7:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «dai rispettivi ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi ordinamenti,»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di ruolo», le parole: «nell'area funzionale F3» sono sostituite dalle seguenti: «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2031» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»;

al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»;

al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte delle imprese».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «articolo 3 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

alla rubrica, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «riconosciuti».

All'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei criteri e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri e delle condizioni pre-

visti», le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da SACE S.p.A.» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*quater* sono aggiunti i seguenti:»;

al capoverso 11-*sexies*, le parole: «di cui ai codici» sono sostituite dalle seguenti: «ai codici»;

al comma 3, dopo le parole: «pari a 227, 5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 12:

al comma 2:

all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 21 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21 novembre 2005,»;

alla lettera b), capoverso 6-*bis*, le parole: «stipulazione in caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione dei contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla rubrica, la parola: «corrispettivo» è sostituita dalle seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».

All'articolo 15:

al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2,»;

alla rubrica, le parole: «Contributo pedagogici» sono sostituite dalla seguente: «Contributi».

All'articolo 16:

alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite dalle seguenti: «Esonero dal versamento».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;

al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro».

All'articolo 18:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 19:

al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere»;

al comma 3:

alla lettera a), numero 1), le parole da: «n. 2115/2021» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,"»;

alla lettera a), numero 2), le parole: «"in fase di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione»;

alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «procedure di competenza"» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «,»;

alla lettera b), capoverso 517, al secondo periodo, le parole: «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»;

alla lettera c), alle parole: «Nelle more» è premessa la seguente numerazione: «518»;

alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere».

All'articolo 21:

al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» è sostituita dalle seguenti: «ed è impiegato».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;

al comma 6, le parole: «fondo unico nazionale turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234.»;

alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del».

All'articolo 23:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,», dopo le parole: «n. 4» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

alla lettera b), le parole: «La dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» è inserita la seguente: «dei».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «degli attivi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a)»;

alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»;

alla lettera c):

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al terzo periodo, le parole: " indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo"»;

al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine» e le parole: «alle parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni».

All'articolo 25:

al comma 1:

alle lettere a) e b), le parole: «sia già stata in corso di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «sia in corso di valutazione o sia già stata valutata»;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto»,».

al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla notifica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 27:

al comma 2:

alla lettera a), la parola: «partole» è sostituita dalla seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,»;

alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «è inserito il seguente» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «:» e, al capoverso 2-bis, le parole: «n. 231.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 231"»;

al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 570.000».

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso Art. 1-bis:

alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»;

al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione»;

al comma 3, quarto periodo, le parole: «prorogabile per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola volta»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»;

al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «Ministero per l'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'Agenzia»;

al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato comunica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresì» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1-bis» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «dal predetto gruppo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis»;

al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «servizi di».

All'articolo 29:

al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

al comma 3, lettera b), dopo la parola: «(WAF)» il segno d'interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 5, le parole: «e, dopo il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo periodo» e le parole: «non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette»;

al comma 6, capoverso 8-bis, dopo le parole: «attribuite all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 31:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022.»;

alla lettera a), dopo le parole: «articolo 42 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»;

al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro», le parole: «con il progetto»

sono soppresse e dopo le parole: «articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro».

All'articolo 34:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «Le strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le parole: «libero professionali» sono sostituite dalla seguente: «libero-professionali» e le parole: «dall'articolo 11, del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 11 del decreto-legge»;

al terzo periodo, dopo le parole: «predette strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie» e la parola: «sanitari» è soppresa;

alla rubrica, le parole: «qualifiche professionali sanitarie per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».

All'articolo 35:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» è soppreso;

al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono soppresse;

al comma 1, lettera c), le parole: «4. L'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre».

All'articolo 37:

al comma 5, le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia»;

al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni».

al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;

al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «presente articolo determinati» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo, determinati»;

al comma 2, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse.

Coord. 2**I RELATORI**

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

– *All'articolo 1-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «viene meno l'obbligo» inserire le seguenti: «, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto,»;*

– *All'articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «suddetti prodotti energetici» con le seguenti: «prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione,»;*

– *All'articolo 38, commi 1-ter e 2, sostituire le parole: «in termini di indebitamento netto, in» con le seguenti: «in termini di indebitamento netto, a».*
